

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe

Art. 549 Morte o lesione della donna (Abrogato)

[Se dal fatto preveduto dall'[articolo 545](#) deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni [c.p. [29](#), [32](#)] ; se deriva una lesione personale [c.p. [582](#)] , si applica la reclusione da dieci a quindici anni [c.p.p. [253](#)] .

Se dal fatto preveduto dall'[articolo 546](#) deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni[c.p. [586](#); c.p.p. [30](#), [235](#)].]